

1/02/2024

Relazione trimestrale Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).

A seguito dei problemi tecnici riscontrati nell'accesso e nel funzionamento del **Registro transitorio CBAM**, la Commissione ha reso noto che, a partire da oggi 1° febbraio 2024, sarà disponibile sul Registro transitorio una nuova funzionalità (**request delayed submission**) che consentirà ai dichiaranti, **nei termini e modalità stabiliti dalla Commissione**, la possibilità di presentare la relazione CBAM relativa all'ultimo trimestre 2023, oltre il termine del 31 gennaio 2024. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo completo della comunicazione:

.....

Sottolineiamo che non si tratta di una generica proroga e che l'estensione di 30 giorni si applica solo ad alcune specifiche condizioni.

Cordialità

9/02/2024

Sulla GU n°32 è stato pubblicato il Decreto (Masaf) 30 gennaio 2024 che modifica/integra gli articoli 9 e 10 del **DM 20 maggio 2022 n° 229771** relativo all'attuazione dei regolamenti UE sull'agricoltura biologica.

Si tratta di due modifiche di poco conto ma ripropone l'assoluto **disinteresse** sia delle istituzioni sia dei partecipanti al tavolo tecnico, **ad affrontare e risolvere il problema dell'uso su coltivazioni biologiche** di prodotti fertilizzanti diversi da quelli registrati al Sian.

Il DM odierno non ha infatti toccato il comma 9 dell'articolo 4 in cui si stabilisce che **il riferimento legislativo nazionale relativo ai fertilizzanti impiegabili su coltivazioni biologiche è rappresentato dalla tabella «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», dell'Allegato 13 del decreto legislativo n. 75/2010 s.m.i.**

Si è persa l'ennesima occasione per eliminare qualsiasi **rischio connesso all'uso in biologico di prodotti a marchio CE** e di quelli commercializzati grazie al "Reciproco Riconoscimento" che, con una rigorosa interpretazione del citato comma 9, potrebbero essere oggetto di contestazione in quanto una semplice nota ministeriale è priva di qualsiasi fondamento legale.

6/05/2024

Nei giorni scorsi gli Uffici preposti della Commissione UE hanno diffuso il documento riguardante le modalità d'impiego della **Sostanza di Base "Idrossido di magnesio E528"**. Il documento fa seguito al Reg. UE 2024/836 (allegato) e descrive in dettaglio l'uso del prodotto in sospensione concentrata con **azione fungicida** su molte colture arboree (vite, olivo, ecc.), erbacee (cereali, ecc.) ed orticole (pomodoro, ecc.). Con questa, le SdB diventano 25, quasi tutte ammesse in agricoltura biologica anche se quest'ultima non lo è. L'idrossido di magnesio deve essere di grado alimentare E528, non ha giorni di carenza e, mediamente, si fanno 7 applicazioni.